

sudditi austriaci, compreso il capitano, ed armato almeno di due cannoni;

- c) di essere il capitano un suddito austriaco nativo o naturalizzato, giunto alla legale età richiesta, e fornito di tutte le qualità prescritte dalle leggi per il conseguimento della carica di capitano di un Bastimento.

Per questo fine chi implora la Patente deve an-
nettere alla sua supplica i seguenti attestati:

- a) la fede di battesimo, ossia di nascita, del proprietario e di ogni comproprietario;
- b) il contratto di compra, ovvero la fede del costruttore concernente la fabbrica, o raddobbo del Bastimento eseguito in un cantiere nazionale, e quando si tratta di un Legno costruito in un paese estero, i documenti autentici, comprovanti la proprietà legittima ed esclusiva degl' imploranti la Patente, nativi o naturalizzati negli Stati austriaci;
- c) la fede di un I. R. Ufficio di Porto sulla stazzatura, cioè misura del Bastimento.

Il contratto di compra, e la fede sulla misura devono contenere un' accurata descrizione del Bastimento da patentarsi, ed essere spediti a modo degli annessi formolari *B.* e *C.*

- d) la fede di battesimo del capitano, e se non fosse un nativo suddito austriaco il decreto di naturalizzazione, oltre l' attestato legale riguardante la sua abilitazione al comando di un naviglio patentato.